

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

10

CAPPELLI EDITORE

Le « *literae testimoniales* »

di SILVIA RENIERI

Funzione ed ente emanatore

Nel 1983 Giorgio Costamagna rilevava per primo l'importanza delle *literae testimoniales*, delle quali evidenziava il significato giuridico, e sottolineava l'opportunità di condurre un esame delle loro caratteristiche diplomatiche¹.

Nate con lo scopo di fornire garanzia della qualità giuridica del notaio² per quanto concerne gli atti da lui rogati *intra moenia* ma destinati ad uscire *extra moenia*, come è esplicitamente dichiarato in parte della documentazione esaminata³, le *literae testimoniales* accompagnano atti che, per loro natura o per cause contingenti, devono essere esibiti fuori dal territorio in cui sono stati emessi: atti pubblici, per lo più di carattere politico — come leghe, aderenze, privilegi, investiture... — e atti privati quali lettere di

¹ G. COSTAMAGNA, « *Signa* » e sigilli a Genova per notai « *foresti* », in « La storia dei genovesi ». Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della repubblica di Genova, Genova, 28/30 aprile 1983, vol. IV, pp. 181-190.

² Questo studio, condotto su una vasta documentazione compresa tra i secoli XV e XVIII, conservata nell'archivio di Stato di Milano, si propone di analizzare lo sviluppo formale di questo particolare documento e dimostrare come esso risponda all'esigenza di adeguare la forma al contenuto giuridico, che è sostanzialmente quello della legalizzazione.

³ Si confronti l'arenga con cui esordiscono le *literae testimoniales* del 1481, settembre 19: « cum sepe contingat instrumenta notariorum varias ad partes defferri, quibus in partibus propter locorum distantiam incogniti sunt notarii qui ea rogaverunt, hacque de causa de eis plurimum hesitari soleat ... » Archivio di Stato di Milano (abbreviato ASMI, *Arch. Litta Modigliani*, tit. XXI, cart. 2).

cambio, procure, testamenti, denunce, liti... Le *literae* non solo seguono la documentazione, ma di norma sono scritte in calce a questa, sovente neppure graficamente distanziate, e ne fanno parte al punto tale che se l'atto viene registrato, si procede anche alla loro registrazione⁴. Le stesse affermazioni rimangono valide anche se si considerano le poche *literae testimoniales* che, tra quelle esaminate, si sono presentate disgiunte dalla documentazione. Infatti di queste alcune sono state staccate o si sono staccate dagli atti a cui erano originariamente allegate per motivi contingenti⁵; le rimanenti sono state scritte su fogli a sè stanti, ma destinati ad essere allegati alla documentazione — sempre menzionata nel loro *tenor* e talora minuziosamente descritta⁶ — in un secondo tempo, come si può dedurre dalla lettura di una di queste *literae*, in cui sono esposti con chiarezza i motivi che ne hanno determinata la stesura⁷.

Le autorità competenti nel rilasciare le *literae testimoniales* sono: l'autorità civile e religiosa, il collegio notarile, i mercanti, il notaio. L'intervento dell'una o dell'altra dipende da più fattori, tra loro interagenti e, come sempre, difficilmente scindibili: periodo di emissione delle *literae*, tipo di atto che accompagnano, loro provenienza. Alla luce della documentazione esaminata l'unica condizione sempre richiesta per la scelta dell'ente emantore, contrariamente a quanto sostenuto dal Bascapè⁸, è che questi appartenga alla località in cui il notaio ha rogato l'atto ed esercita la professione, o come notaio cittadino, o come notaio foresto che lavora in un ufficio pub-

⁴ Cfr. *literae testimoniales* dei priori di Firenze del 1466, gennaio 30 e relativo atto: l'originale è in ASMi, *Arch. Sforz.*, cart. 1531, la copia nei Registri Ducali, n. 41 (R alias O), c. 34.

⁵ Cfr. *literae testimoniales* del 1477, luglio 4 (ASMi, *Arch. Sforz.*, cart. 1548).

⁶ Cfr. *literae testimoniales* del 1427, marzo 27 e 1561, aprile 21 in A. PETRUCCI, *Notarii - Documenti per la storia del notariato italiano*, Milano 1958, pp. 110 e 124: esse sono le uniche che, tra le *literae testimoniales* rinvenute prive di documentazione allegata, sono pervenute in originale. Le sole *literae testimoniales* dei «priors artium civitatis Perusii», del 16 gennaio 1424, scritte in favore di un notaio defunto, non menzionano alcun documento nel loro *tenor*, dando con ciò facilmente adito a pensare che già in origine — poiché si tratta di copia riportata nel registro Consigli e Riformanze dell'Archivio di Stato di Perugia (R. ABBONDANZA, *Il notariato a Perugia*, Roma 1973, p. 145) — venissero esibite come documento a sè stante. L'ipotesi potrebbe trovare una conferma nel fatto che nel *tenor* si pone l'accento sull'attività esercitata dal notaio durante la sua vita e non su uno o più atti da lui rogati. Non si può comunque escludere che anche queste *literae testimoniales* fossero originariamente allegate a uno o più documenti di cui, contrariamente alla norma, non si sia fatta menzione nel testo.

⁷ *Literae testimoniales* del 1539, 2 ottobre (ASMi, *Arch. Nov.*, cart. 43).

⁸ C. G. BASCAPÈ, *Sigillografia - Il sigillo nella diplomazia, nella storia, nell'arte*, Milano 1969, vol. I, p. 376. In verità l'atto del 1607, febbraio 6, che l'Autore cita a riprova della sua tesi, non è del notaio milanese Sommariva ma, pur compreso nelle filze di questi, è di un notaio novarese, *Stephanus Canta*.

blico della città⁹. Tale requisito è d'altronde una logica conseguenza del principio stesso che determina l'emissione delle *litterae testimoniales*, principio secondo il quale « si ritiene nota la qualità giuridica di un pubblico ufficiale soltanto nel territorio dove esercita normalmente la sua attività »¹⁰.

In sintonia con quanto afferma Giorgio Costamagna, per il quale le *litterae testimoniales* assumevano particolare rilevanza nelle convenzioni e nei trattati tra comuni¹¹, i reperimenti effettuati nell'Archivio di Stato di Milano hanno evidenziato come le *litterae testimoniales* dell'autorità civile seguano, almeno per tutto il secolo XV, atti di natura politica da lei stessa emessi. In tal modo principati e comuni, sovente dilaniati da lotte interne ed esterne, coinvolti in equilibri e giochi di alleanze mutevolissimi e fragili, cercavano di preservare atti di estrema importanza da falsi che avrebbero causato dannose ripercussioni politiche. Esaminando queste *litterae testimoniales* quattrocentesche e i rispettivi atti, passano così in rassegna fatti e personaggi di primo piano della storia della Penisola sullo scorcio del XV secolo, che ruotano attorno alla signoria sforzesca e alla pace di Lodi: i comuni di Firenze, Siena, Cesena, i signori del Carretto, i Malatesta¹², i Montefeltro¹³... Il quadro sociale che se ne ricava, vivace e composito, può fornire interessanti rilievi storici. È il caso, ad esempio, delle *litterae testimoniales* di « Michael Steno, Dei gratia dux Venetiarum », datate « die decimonono mensis aprilis, indictione decima »¹⁴, apposte al testamento del protetto Luchino Visconti, detto il Novello, del 7 luglio 1399¹⁵: l'intervento dogale ha il chiaro scopo di difendere l'atto da eventuali accuse di falsità insinuate dalla nemica Milano ed offre un'ulteriore prova delle ostilità e delle diffidenze tra questa e la Serenissima, entrambe continuamente alla ricerca di pretesti per... rifornire le casse dello stato.

Un'altra testimonianza, preziosa soprattutto per il diplomatista, è of-

⁹ Cfr. *litterae testimoniales* del 1623, aprile 21 (ASMI, *Not. inc.*, cart. 36).

¹⁰ G. COSTAMAGNA, « *Signa* » e sigilli..., cit., p. 183.

¹¹ G. COSTAMAGNA, *I concetti di autenticità e di originalità nella documentazione della Cancelleria genovese nel Medioevo*, in « *Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter* » - Referate zum VI. Internationalem Kongress für Diplomatie, München 1983, p. 495.

¹² ASMI, *Arch. Sforz.*, cartt. 1522, 1524, 1525, 1531, 1533, 1535, 1538, 1546, 1548. Si nota come i « *priores artium et vexillifer iustitie populi et communis Florentie* » nella documentazione rinvenuta, posteriore al 1466, sostituiscono alla parola « *artium* » quella significativa di « *libertatis* » (Cfr. DIZIONARIO ENCICLOPEDICO TRECCANI, vol. XXVIII, p. 249).

¹³ L. OSIO, *Documenti diplomatici tratti dagli archivi milanesi*, Milano 1864-1872, vol. III, parte II, pp. 346, 350, 356.

¹⁴ Considerando che Michele Steno fu doge dal 1400 al 1413, « *indictione decima* » può essere letto solo come: anno 1402.

¹⁵ L. OSIO, *Documenti diplomatici*, cit., vol. I, parte II, p. 356.

ferta dalle *literae testimoniales* di « Galeazmaria Sfortia Vicecomes, dux Mediolani et cetera, Papie Anglerieque comes, ac Janue et Cremone dominus »¹⁶. Si tratta dell'unico esemplare, rinvenuto in originale, di quelle *literae testimoniales* signorili a cui molto probabilmente si riferivano il Manaresi e il Vittani parlando di sigillo signorile apposto ad atti di particolare importanza « ad maiorem fidem et firmitatem »¹⁷ e « per maggiore autenticità »¹⁸, dal momento che attribuiscono a tali atti funzioni proprie delle *literae testimoniales*: i due studiosi infatti li considerano « a somiglianza di quegli atti notarili che dovendo servire fuori del territorio, recavano l'autenticazione del podestà e dell'abate dei notai »¹⁹, in sostituzione delle legalizzazioni del collegio notarile²⁰. Tralasciando un'analisi più approfondita di questi atti quattrocenteschi, sulla quale non è questo il luogo per indugiare, resta da sottolineare la diversa modalità d'intervento dell'autorità civile nei secoli XVI e XVII, quale è emersa da questa indagine. Nella documentazione esaminata il compito di redigere le *literae testimoniales* nel corso del cinque-seicento è affidato sempre più raramente all'autorità civile²¹ e, qualora ciò avvenga, lo si demanda a vicari, commissari, luogotenenti, podestà... di piccoli centri — quali Busseto, Mandello, Guastalla, Varese, Pocopaglia — per salvaguardare la credibilità di atti privati²². Forse questi dati sono solo indicativi del tipo di atti considerati ai fini della ricerca o forse, più verosimilmente, evidenziano quel processo di burocratizzazione in atto nei nascenti stati che erode la sfera di intervento esclusivo dell'autorità politica²³.

Un esempio particolarmente interessante di erosione delle competenze spettanti all'autorità civile sembra dato dalle *literae testimoniales* del vicario episcopale genovese, « Johannes de Scribanis, abas Sancti Remigii », del 4 giugno 1562, apposte a un atto pubblico di notevole peso politico²⁴. Il fatto costituisce senz'altro un'eccezione, perché nella documentazione esaminata le *literae testimoniales* dell'autorità religiosa — solitamente il vicario episcopale —

¹⁶ *Literae testimoniales* del 1472, gennaio 8 (ASMI, Arch. Sforz., cart. 1538).

¹⁷ C. MANARESI, *I registri viscontei*, Inventari e registi del Regio Archivio di Stato di Milano, vol. I, Milano 1915 (rist. anast., Milano 1971), p. XLIX.

¹⁸ G. VITTANI, *Diplomatica*, Milano 1914-15, p. 68.

¹⁹ C. MANARESI, *ibid.*

²⁰ G. VITTANI, *ibid.*

²¹ Nel '400 il 75% delle *literae testimoniales* esaminate è emessa dall'autorità civile: si passa poi al 65% nel '500, al 35% nel '600 per giungere allo 0% nel '700.

²² Le uniche due *literae testimoniales* cinquecentesche, redatte da un'autorità civile e scritte in calce ad atti pubblici, sono state rinvenute in G. GIACOMO SCORZA, *I della Rovere, 1508-1631*, Pesaro 1981.

²³ Cfr. G. GALASSO, *Le forme del potere, classi e gerarchie sociali*, in *Storia d'Italia*, Torino 1980, vol. I, pp. 401-599; l'Autore parla di « sviluppo burocratico in termini tecnico-amministrativi e non più palatino-feudali » (*ibid.*, p. 486-87).

²⁴ ASMI, Arch. Sforz., cart. 1523.

accompagnano atti pubblici solo quando tale autorità agisce nell'esercizio dei propri poteri temporali, in località poste sotto la giurisdizione dello Stato della Chiesa, quali Roma²⁵, Carrara²⁶, Ferrara²⁷; negli altri casi invece tali *literae* sono poste in calce ad atti privati, a difesa degli interessi di qualche ecclesiastico²⁸ il quale, beninteso, poteva rivolgersi anche ad altre autorità²⁹. L'intervento del vicario episcopale genovese risulta ancora più anomalo osservando come le *literae testimoniales* più tarde da lui redatte accompagnino procure commerciali per le fiere dei cambi piacentine³⁰, proprio nel periodo in cui i genovesi iniziano ad operare a Novi, in aperto contrasto con milanesi e fiorentini³¹. Purtroppo, per la scarsità del materiale in nostro possesso, soltanto ulteriori reperimenti potranno far luce sul significato di questa documentazione genovese, anche se a chi scrive sembra di leggere in questi dati un forte coinvolgimento della Chiesa negli affari cittadini e di veder confermato quel ruolo di « interlocutore di tutti » riconosciuto al legato pontificio nella vita politica di una città in balia di alterni schieramenti³².

Ma la più evidente testimonianza di erosione delle competenze del potere civile la offre il collegio notarile. Considerando che le *literae testimoniales* sono nate dalla necessità di un controllo sul ceto notarile e più precisamente su determinati atti, non stupisce che l'autorità civile, al cui servizio era posto il notariato, sia stata inizialmente la maggiore interessata a produrre tale documentazione e che le prime testimonianze — limitatamente a quanto sino ad ora in nostro possesso — siano di sua mano. Ma una volta che il ceto dei notai, divenuto la forza portante del sistema politico, si organizzò e acquistò prestigio attraverso il suo organo rappresentativo, il collegio — e ciò avvenne compiutamente in alcuni centri già sullo scorcio del XIV secolo —, fu quest'ultimo ad essere il più diretto interessato, e anche il più competente, a salvaguardare la credibilità della categoria. Le *literae testimoniales* del collegio nascono quindi dall'esigenza di esercitare questo controllo, e di esercitarlo in prima persona, e sono espressione dell'autonomia e dell'autorevolezza da

²⁵ ASMi, *Arch. generale del fondo di Religione*, P.A., cart. 6108.

²⁶ ASMi, *Arch. Sforz.*, cartt. 1524, 1528, 1531, 1532, 1541 e Registri Ducali, n. 41 (R alias O), c. 41v.

²⁷ ASMi, *Not. inc.*, cartt. 36-37.

²⁸ Cfr. *literae testimoniales* cit. a nota 7.

²⁹ Valgano, a titolo esemplificativo, le *literae testimoniales* del 24 dicembre 1472 del collegio notarile di Pavia che seguono la procura di un chierico milanese (ASMi, *Arch. Litta Modigliani*, tit. XXI, cart. 2).

³⁰ ASMi, *Not. inc.*, cart. 37.

³¹ Cfr. A. DE MADDALENA, *Operatori lombardi sulle fiere dei cambi di Piacenza. I Lucini (1579-1619)*, ora in *Dalla città al borgo. Avvio di una metamorfosi economica e sociale nella Lombardia spagnola*, Milano 1982, pp. 93-136.

³² Cfr. R. SAVELLI, *La Repubblica oligarchica - Legislazioni, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981, p. 95.

questi raggiunta faticosamente, a scapito del potere civile³³. Le prime testimonianze rinvenute nell'Archivio milanese sono della seconda metà del '400 e provengono dai centri di più antica tradizione giuridica quali Bologna, Parma, Milano. In queste località il prestigio e l'influenza del collegio sono tali che non poche tra queste *literae* quattrocentesche accompagnano proprio quegli atti pubblici sulla cui credibilità vegliava solitamente l'autorità civile. È il caso, tra gli altri, delle *literae testimoniales* bolognesi del 5 febbraio 1457, che accompagnano la convenzione stipulata tra la città e lo Sforza, e che sono le più antiche rinvenute tra quelle del consorzio³⁴. La documentazione emessa dal collegio milanese, invece, di qualche anno più tarda, fornisce un altro prezioso dato, poiché riporta i nomi dei rettori del collegio nel 1472: *Jacobus de Binda* e *Georgius de Ruschis*³⁵. Tali nomi non erano ancora inclusi nell'elenco proposto da Alberto Liva — per altro il più esauriente a nostra disposizione — che per quell'anno non riportava alcun nominativo³⁶. Per il '500-'600 le *literae testimoniales* del collegio pervenute all'Archivio milanese si moltiplicano, tracciando una parabola ascendente in perfetta simmetria con quella discendente dell'autorità civile e in sintonia con il crescente prestigio del ceto notarile nelle diverse città: aumentano il numero³⁷ e le località di provenienza — Novara, Cremona, Alessandria, Firenze, Siena, Asti... Proprio da quest'ultima cittadina giunge un'interessante testimonianza, scelta tra le tante a titolo esemplificativo: le *literae testimoniales* del 28 marzo 1571 dei rettori del collegio di Asti³⁸ offrono un esempio molto precoce di documentazione scritta in volgare, se si pensa che ancora per molto tempo il latino rimarrà la lingua ufficiale per gli atti notarili.

Stupisce invece meno che le trentasei *literae testimoniales* dei mercanti prese in esame siano tutte scritte in volgare, dal momento che la categoria lo usava nei suoi atti già dal '400. Questa documentazione, prodotta quasi esclusivamente tra il 1623 e il 1624³⁹, accompagna procure commerciali per le fiere dei cambi di Piacenza e proviene da località quali Genova, Firenze, Venezia, Milano, Lione, Madrid, Roma, in cui da tempo operavano organi-

³³ Malgrado si siano effettuate lunghe e accurate ricerche sugli statuti dei collegi notarili dei maggiori centri (codici, opere monografiche o di carattere generale), soffermandosi in particolare sulle rubriche riguardanti gli obblighi di assistenza e tutela del collegio verso i propri iscritti, non si è trovato alcun accenno alle *literae testimoniales*.

³⁴ ASMi, *Arch. Sforz.*, cart. 1527.

³⁵ *Ibid.*, cart. 1539.

³⁶ A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano - Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979, Appendice I.

³⁷ Di tutta la documentazione quattrocentesca presa in esame, poco più del 20% è emessa da un collegio notarile; si passa poi al 35% nel '500 e a quasi il 50% nel '600. Nel '700 sette delle nove *literae testimoniales* rinvenute sono del collegio.

³⁸ ASMi, *Not. inc.*, cart. 36.

³⁹ ASMi, *Not. inc.*, cartt. 36, 37, 39, 43.

smi di rappresentanza dei mercanti delle città. Proprio a uno di questi organismi — capi di piazza, prefetti, « nazioni » o altri — doveva essere affidata la redazione di queste *literae*, ma allo stato attuale delle ricerche non è possibile dire né quale fosse né se ve ne fosse più d'uno, dal momento che, eccezion fatta per le *literae testimoniales* della « nazione » fiorentina di Napoli⁴⁰, i mercanti che redigono la documentazione esaminata si definiscono genericamente « noi infrascritti mercanti (negozianti) di questa piazza ». Qualche indicazione più precisa è fornita solo da alcune sottoscrizioni che le corroborano. Nell'atto del 22 giugno 1624 redatto a Venezia, Alvise Du Boys e il socio nominano loro procuratori alla fiera piacentina della Purificazione Piero e Filippo Mannelli per riscuotere un credito dal mercante Enrico Lorenzi di Milano⁴¹; qualora si trattasse dello stesso Mannelli Piero che sottoscrive tre *literae testimoniales* veneziane poste in calce alle solite lettere di cambio⁴², ciò significherebbe che almeno alcuni dei mercanti che redigevano questo tipo di documentazione erano scelti tra gli operatori commerciali della piazza sulla quale la procura avrebbe dovuto essere esibita. L'ipotesi avanzata è avvalorata dal fatto che il caso Mannelli non è isolato⁴³. Un'ulteriore conferma di quanto sin qui esposto potrebbe essere offerta anche dal numero di mercanti che sottoscrivono le *literae testimoniales* esaminate, molto alto in rapporto a quelle rinvenute: ognuna di esse infatti reca le sottoscrizioni di due, tre o, raramente, più mercanti⁴⁴ e i loro nomi, anche in documentazione proveniente da una medesima località e nel medesimo periodo, mutano continuamente. Non è invece per nulla chiaro a quale città appartenessero questi mercanti: non è infatti da escludere che, pur definendosi di una determinata piazza, si dichiarassero tali perché colà vi operavano, ma provenissero da altre località. Se i dati in nostro possesso non hanno consentito di fare piena luce sull'identità di questi mercanti, è invece emerso il valore e la singolarità di tale documentazione. Alla comprensione del suo significato hanno contribuito soprattutto quindici delle trentasei *literae testimoniales* esaminate, ognuna delle quali è preceduta da un'altra *litera* di un differente ente ematatore⁴⁵. Il confronto dei due *tenores* ha evidenziato come i mercanti si limi-

⁴⁰ *Literae testimoniales* del 1623, aprile 14, del « console e consiglieri del consolato della Natione Fiorentina in Napoli », (ASMI, *Not. inc.*, cart. 36).

⁴¹ *Ibid.*, cart. 37.

⁴² *Ibid.*, cart. 37.

⁴³ I genovesi Marco Antonio Lumaga e Giovanni Paolo Cotta, procuratori degli affari di numerosi mercanti, sottoscrivono diverse *literae testimoniales* (ASMI, *Not. inc.*, cartt. 36-37).

⁴⁴ Alle sole *literae testimoniales* milanesi del 1780, novembre 21, sono apposte otto sottoscrizioni (ASMI, *Not. inc.*, cart. 43).

⁴⁵ A Milano come a Firenze le *literae testimoniales* che precedono quelle dei mercanti, relativamente alla documentazione esaminata, sono del collegio dei notai; a Roma del-

tassero a ripetere, in volgare, ciò che l'autorità precedente aveva già attestato, in latino ⁴⁶. L'apposizione di una seconda *litera* al medesimo atto non aveva evidentemente lo scopo di ribadire la fede pubblica del notaio e del suo istrumento, già accertata una volta per tutte dall'autorità precedente, ma sembra esprimere la volontà da parte del consorzio mercantile di offrire ai propri membri garanzia di un risarcimento dei danni in caso di controversia, come si verifica oggigiorno per analoghe operazioni della camera di commercio ⁴⁷. Alla luce di quanto sin qui esposto non sembra azzardato estendere le osservazioni fatte per queste quindici *literae* a tutta la documentazione redatta dai mercanti, e considerarla uno strumento del commercio al servizio del commercio, ad uso interno della categoria — e perciò scritto nella lingua della categoria — che, andando al di là del significato più immediato delle *literae testimoniales* (fornire garanzia di credibilità all'atto), è paragonabile alle odierne fideiussioni e testimonia la vitalità, lo spirito d'iniziativa della classe che l'ha prodotta. Si vedrà poi come l'indagine diplomatica confermerà questa impressione.

Caratteristiche esterne e diplomatiche

Nella loro sostanza le *literae testimoniales* si assimilano al documento pubblico, poiché sono emesse da una pubblica autorità e in forma tale che i mezzi corroborativi — il sigillo per la documentazione prodotta dall'autorità civile e religiosa e dal collegio notarile, le sottoscrizioni per quella dei mercanti — emanano dall'autorità stessa che compie l'atto documentato. Dal punto di vista formale però, alla luce di quanto è in nostro possesso, considerando e il formulario, e la lingua, e il mezzo corroborativo usato, solo le *literae* dell'autorità civile e religiosa e del collegio notarile possono essere ritenute un atto pubblico a tutti gli effetti perché, pur subendo nel corso dei secoli un processo di semplificazione lessicale che fa perdere loro alcune parti (quali l'*inscriptio* o l'*arenga*) o la solennità di altre (come nella *dispositio*), ricalcano il documento pubblico. Le *literae testimoniales* dei mercanti invece — che, come si ricorderà, sono in volgare —, stringate e asciutte nel lessico, mancano sovente delle parti costitutive dell'atto pubblico — quali

l'auditor della curia, a Genova del vicario episcopale. Si segnala qui un altro atto, cinquecentesco, accompagnato da due *literae testimoniales*, una del notaio del luogo, l'altra del podestà (ASMI, *Not. inc.*, cart. 35).

⁴⁶ Si leggano ad esempio le due *literae testimoniales* — una del collegio dei notai di Milano, l'altra, del medesimo giorno, dei mercanti — in calce alla medesima procura commerciale (ASMI, *Not. inc.*, cart. 43).

⁴⁷ *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1958 —..., alla voce « camera di commercio ».

l'indicazione dell'ente emanatore, la data, la *corroboratio* — e si avvicinano piuttosto ad un atto notarile, confermando il loro carattere di documentazione privata, redatta per la categoria dei commercianti. Per queste differenze formali si è ritenuto opportuno condurre un'indagine diplomatica separata sulle *literae testimoniales* delle cancellerie delle autorità civili, religiose e dei collegi da una parte e quelle dei mercanti dall'altra, riservando in ultimo un breve spazio all'analisi della documentazione emessa da un notaio, la quale presenta i caratteri sia della *subscriptio* che dell'atto pubblico.

Le parti costitutive delle *literae testimoniales* considerate nella ricerca, redatte dall'autorità civile e religiosa e dal collegio notarile, sono: indicazione dell'ente emanatore ⁴⁸, *inscriptio* e arenga, *dispositio*, *corroboratio*, data, sottoscrizione del notaio scrivente, sottoscrizione (rara) dell'ente emanatore. Al termine è apposto il sigillo. Nel corso dei secoli queste parti subiscono variazioni ora solo lessicali, ora concettuali, espressione della cultura e della mentalità del tempo, ma l'evoluzione più significativa — che è stata perciò oggetto di una più attenta indagine — è quella del cappello introduttivo e della *dispositio*. La prima ha consentito di operare una distinzione formale, individuando tre tipi di *literae testimoniales*: quelle introdotte dall'*inscriptio*, prevalenti nel '400 e nel primo '500 e preferite dalle autorità civili e religiose; quelle introdotte dall'arenga, in gran numero soprattutto a partire dal XVI secolo e di mano prevalentemente dei collegi notarili; quelle prive di parte introduttiva, e in generale più stringate in tutto il *tenor*, che fanno la loro comparsa nel secolo XVII e soppiantano progressivamente gli altri due tipi. L'evoluzione della *dispositio* ha evidenziato invece un processo di chiarificazione concettuale — su cui ci si soffermerà nella parte conclusiva di questo lavoro — attraverso il quale le *literae testimoniales*, strumento inizialmente ibrido dal punto di vista giuridico, in parte autenticazione e in parte legalizzazione, sono diventate, col XVII secolo, un documento ancora imperfetto, ma sempre più consono ai propri fini legalizzativi.

1. *Inscriptio* e arenga.

Le prime *literae testimoniales* introdotte dall'*inscriptio* sono degli inizi del '400; la loro presenza nella documentazione esaminata permane sino a tutto il '600. La funzione di questa parte del *tenor*, nelle *literae testimoniales* come in ogni atto pubblico, non è tanto quella di indicare un preciso desti-

⁴⁸ Le *literae* del collegio o di autorità civili e religiose prese in esame recano sempre l'indicazione dell'ente emanatore (nome, cognome e cariche ricoperte) che sovente, nella documentazione quattro-cinquecentesca, è messo in chiara evidenza o perché staccato dal testo, o perché scritto con caratteri differenti e di maggiori dimensioni (cfr. *literae testimoniales* cit. a n. 16).

natario, nominato con un generico « universis et singulis ad quos presentes advenerint » (o « has inspecturis et visuris »), quando quella di ornamento letterario, al punto che sovente nel '400, epoca in cui è particolarmente prolissa, assolve le stesse funzioni dell'arenga⁴⁹. A metà '600 invece il processo di semplificazione lessicale dell'*inscriptio*, già iniziato nel '500, è talmente avanzato che spesso se ne introducono solo le prime parole, seguite da *et cetera*, sovente abbreviato⁵⁰. Il *tenor* di queste *literae testimoniales* le rende molto simili alle *literae patentes*: è in generale elegante ma non ampolloso, equilibrato nelle sue parti: forse per questi suoi caratteri è riportato dal Rolandino come esempio di « forma literae testimonialis pulchra »⁵¹ ed è quello preferito dalle cancellerie delle autorità civili, particolarmente attente all'eleganza formale della propria documentazione.

I colleghi notarili, come si è già detto, nella documentazione esaminata esordiscono preferibilmente, almeno sino a metà '600, con una premessa di carattere generale — che si può considerare un'arenga —, in cui sono esposti i motivi che hanno portato alla stesura delle *literae testimoniales*. Spesso — si legge — « in dubium portatur » o « dubitari contigit » « de fide et legalitate (et fama) notariorum... » « propter locorum distantiam », cioè per la distanza tra il luogo di emissione della documentazione e l'ambito territoriale in cui deve essere esibita. Questo, in generale, lo schema dell'arenga la quale poi, per il suo carattere più ornativo che informativo, subisce una sensibile evoluzione formale, in sintonia con gli indirizzi stilistici e le regole di bello scrivere del momento. Sino alla prima metà del XVI secolo il linguaggio è ampolloso, prolisso, appesantito da tautologie, pleonasmi e altre figure retoriche⁵²; sullo scorcio del '500 si fa stereotipato, scarno, essen-

⁴⁹ Così esordiscono le *literae testimoniales* provenienti da Carrara: « Nos omnibus et singulis rectoribus et magnatibus et aliis quibuscumque quocumque officio seu quacumque iurisdictione fungatur, indubitata fide facimus... » (ASMI, *Arch. Sforz.*, cart. 1528). Alcune di queste *literae* quattrocentesche fanno seguire al dativo di vantaggio « universis et singulis... » la *salutatio* come: « salutem et quidquid exigunt gradum dignitatis » (*ibid.*, cart. 1525); altre invece iniziano con un'*invocatio* verbale, altre ancora con la data (*ibid.*, cart. 1535).

⁵⁰ Traducendo in percentuali le *literae testimoniales* che, sul totale della documentazione esaminata, sono introdotte dall'*inscriptio* si ha: poco più del 45% nel '400, più del 20% nel '500, oltre il 25% nel '600, nessuna nel '700.

⁵¹ ROLANDINUS DE' PASSEGGERI, *Summa totius artis notariae*, rist. anast., Bologna 1977, ff. 398, 401.

⁵² Si leggano a titolo esemplificativo le *literae testimoniales* del 1454, novembre 5: « Quoniam de notariorum fama publica confitendum instrumenta inter longinquas et diversas mundi partes sepiissime ignoratur idcirco nos... attendentes famam et legalitatem tabellionatus officii... volentesque subspitionis materiam auferre et reddere certiore notum facimus et manifestum... » (ASMI, *Arch. Sforz.*, cart. 1525); o ancora: « Rogans quoscumque presides et magistratus ad quos presentes pervenerint ut dicto

ziale. Forse per i suoi caratteri spiccatamente retorici, che ricalcano quelli dei formulari di « ars notariae », l'arenga, non disdegnata anche dalle cancellerie dell'autorità civile e religiosa, introduce gran parte della documentazione rinvenuta a cavallo tra quattro e cinquecento, ma scompare progressivamente nel corso del XVI secolo, quando tutta la documentazione subisce un generale processo di semplificazione formale⁵³.

2. *Dispositio*.

È la parte centrale del *tenor*, essenziale ai fini di questo lavoro, in cui si dichiara la posizione giuridica del notaio rogatario dell'atto che le *litterae testimoniales* accompagnano e il valore giuridico riconosciuto ai suoi istrumenti o imbreviature, note, scritture... secondo quando riportano i differenti testi⁵⁴. Nelle *litterae testimoniales* esaminate la *dispositio* consta di quattro parti che saranno analizzate separatamente allo scopo di evidenziarne le particolarità e l'evoluzione formale: nome del notaio, descrizione dell'atto rogato dal notaio di cui si attesta la pubblica fede, dichiarazione della posizione giuridica del notaio e riconoscimento della sua pubblica fede, riconoscimento della *publica fides* di cui godono gli atti rogati (o imbreviati, estratti...) dal notaio.

— Nome del notaio⁵⁵.

Dall'analisi di questa parte del *tenor* si deduce che le *litterae testimoniales* potevano essere emesse in favore o di un notaio defunto⁵⁶ o di due notai contemporaneamente, dei quali uno il notaio rogatorio, l'altro quello che ha redatto l'atto « in publicam formam »⁵⁷; in uno solo dei casi esaminati i due notai sono entrambi rogati⁵⁸. Si ha inoltre la conferma di come la

instrumento tamquam vero et manu fidelis et autentici notarii confecto fidem credulam velint adhibere ... » (ASMì, *Arch. Nov.*, cart. 122).

⁵³ Tra le *litterae testimoniales* prese in esame quelle introdotte dall'arenga rappresentano più del 50% nel '400-'500 (la maggioranza a cavallo dei due secoli) e solo il 4% nel '600; nessuna è del '700.

⁵⁴ Proprio per l'importanza dell'argomento sono stati qui affrontati da un punto di vista strettamente diplomatico argomenti poi considerati sotto altra luce al termine del lavoro.

⁵⁵ Il notaio legalizzato è di norma indicato con nome e cognome: poche le eccezioni, tra cui tutte e tre le *litterae testimoniales* dei priori di Urbino (L. OSIO, *Documenti diplomatici*, cit., vol. III, parte II, pp. 346, 350, 356).

⁵⁶ Cfr. *litterae testimoniales perugine*, cit. a n. 6.

⁵⁷ Cfr. *litterae testimoniales* del 1501, aprile 8 (ASMì, *Not. inc.*, cart. 35). Il dato qui riferito attende comunque ulteriori reperti per una sua chiara comprensione, dal momento che altre *litterae*, in calce ad atti — o copie di atti — rogati da un notaio e redatti in pubblica forma da un altro, dichiarano la pubblica fede del solo notaio rogatario.

⁵⁸ 1587, febbraio 7 (ASMì, *Arch. Litta Modigliani*, tit. XXI, cart. 1). Qualora l'atto

redazione di questa particolare documentazione sia sorta da una condizione che riguarda l'atto (il suo utilizzo *extra moenia*) e non il notaio (la scarsa notorietà) osservando come, non di rado, questi ricopra un ufficio pubblico proprio nella località da cui provengono le *literae testimoniales*. Ne forniscono un significativo esempio le *literae testimoniales* del collegio notarile di Novara, il quale dichiara la pubblica fede di uno dei suoi rettori, *Constantinus de Arduinis dictus de Guerra*⁵⁹.

— Descrizione dell'atto rogato dal notaio di cui si attesta la pubblica fede.

Questa parte del *tenor*, posta immediatamente dopo il nome del notaio, è particolarmente sviluppata in quasi tutte le *literae testimoniales* del '400 reperite, soprattutto in alcune della prima metà del secolo, nelle quali la documentazione allegata è descritta con minuzia di particolari. Si ricordano a titolo esemplificativo le *literae testimoniales* del podestà di Milano, che riservano alla descrizione dell'atto ben tredici delle ventiquattro righe di cui è costituito il *tenor*⁶⁰. Nel '500, invece, sempre alla luce della documentazione in nostro possesso, il contenuto dell'atto o è riassunto molto brevemente o, più spesso, si definisce soltanto il tipo di atto che le *literae testimoniales* accompagnano, specificando: « qui <notarius> illud instrumentum procurae (donationis, mandati...) rogavit (extitit, imbreaviavit...) ». Nel '600, infine, questa parte sovente manca ma, là dove è presente, precisa in più che la sottoscrizione apposta all'atto è del notaio, e che l'atto stesso è stato scritto di suo pugno, come già precisava nel '500, anticipando i tempi, la cancelleria arcivescovile di Genova⁶¹. Si leggano alcune frasi ricorrenti: « qui <notarius> rogatus tradidit instrumentum procurae ac scripsit et sudscripsit »⁶²; « qui illud authenticavit et in publicam formam redegit »⁶³; « qui... instrumentum mandati recepit, scripsit, et illi se subscripsit cum signo et nomine suo solitis »⁶⁴.

— Dichiarazione della posizione giuridica del notaio e riconoscimento della sua pubblica fede.

In molte *literae testimoniales* del '400 esaminate a questa parte del *tenor* viene riservato ampio spazio: la descrizione degli attributi giuridici del notaio,

sia sottoscritto da più notai, oltre al rogatario, che fungano da testimoni o dei quali abbiamo semplicemente scritto l'atto, le *literae testimoniales* attestano la pubblica fede del solo notaio rogatorio (cfr. *literae* del 1472, dicembre 24, *ibid.*, cart. 2).

⁵⁹ 1539, maggio 6 in: ASMi, *Arch. Nov.*, cart. 42. Lo stesso Guerra però, il giorno seguente, insieme all'abate del collegio suo collega, emette a sua volta delle *literae testimoniales* in favore di un notaio novarese (*ibid.*).

⁶⁰ ASMi, *Arch. Sforz.*, cart. 1521.

⁶¹ Cfr. *literae testimoniales* del 1561, giugno 27 (ASMi, *Arch. Nov.*, cart. 79).

⁶² Cfr. *literae testimoniales* cit. a n. 29.

⁶³ 1636, novembre 20 (ASMi, *Not. inc.*, cart. 37).

⁶⁴ 1513, maggio 4 (*ibid.*, cart. 35).

colorita e vivace, ne tratteggia con incisività la figura, la professione e l'ambiente in cui opera, come nella documentazione prodotta dai priori di Urbino: « iam sunt decem anni elapsi, fuit et hodie est publicus et autenticus notarius et tabelio, et artem notarie publice exercuit et hodie exercet in civitate et comitatu Urbini, et ad ipsum tamquam ad publicum notarium habitus fuit et habetur recursus pro publicis instrumentis, contractibus et scripturis rogandis... »⁶⁵. Sino a tutto il '400 gli attributi scelti per definire le qualità giuridiche del notaio sono quanto mai vari: « aut(h)enticus », « legalis », « publicus », « fidelis », « fidedignus », « fidus », « verus », « probus », « expertus », « laudatus », « approbatus », « eruditus », « prudens », « idoneus », « bone condic(t)ionis, (vocis) et famae » ecc. La varietà terminologica tende a scomparire a partire dalla seconda metà del '500, per poi cristallizzarsi definitivamente, nel '600, su quattro aggettivi, ritenuti a ragione i più esaurienti per descrivere gli attributi notarili: « publicus », « authenticus », « legalis », « fidelis ». « Publicus » infatti si definiva il notaio stesso nella « subscriptio » e proprio riferendosi ad essa molte *litterae testimoniales* secentesche, per brevità, dichiarano semplicemente che il notaio è « talem qualem se supra fecit (scripsit) »; il requisito era d'altronde indispensabile per il notaio, in quanto in relazione con la sua nomina che spettava all'autorità pubblica competente. « Authenticus » ribadiva in sostanza il concetto espresso da « publicus » poiché, tra gli svariati suoi significati, indicava anche colui che esercita un ufficio pubblico⁶⁶. « Legalis » era sinonimo di persona che « iuri stare potest »⁶⁷ e sottolineava quindi ancora una volta la piena legittimità della persona in questione ad essere definita « notarius publicus et authenticus ». « Fidelis » era infine un vocabolo legato alla parola *fides*, cioè alla credibilità di cui godeva il notaio (e gli atti da lui rogati) in quanto persona autentica, credibilità che gli permetteva di esercitare la professione in un determinato ambito territoriale. Anzi, molte *litterae testimoniales*, soprattutto secentesche, fanno riferimento a questo ambito, e aggiungono che il notaio è « huius loci (terrae) » o specificano la città di appartenenza usando l'aggettivo corrispondente: « Mediolanensem », « Novariensem »... Aggiungere che il notaio apparteneva a un determinato territorio da un lato significava ribadire la sua piena legittimità a definirsi « publicus » e a rogare atti che godevano di pubblica fede in quel territorio, dall'altro sottolineava la possibilità per il notaio di essere conosciuto dall'autorità emanatrice di quel luogo e giu-

⁶⁵ 1445, dicembre 29 (*litterae testimoniales* cit. a n. 55).

⁶⁶ Cfr. J. BALON, *Gran Dictionnaire de Droit du Moyen Age*, Namur 1963-..., fasc. V, pp. 901-902.

⁶⁷ Il Du Cange così definisce la *legalitas*: « probitas, ratione cuius quis iuri stare potest, idoneus est, ac legalis » (DU CANGE (Carolus Du Fresne), *Glossarium Mediae et infimae latinitatis* ..., Niort 1883, vol. V, p. 58).

stificava la sua iscrizione alla matricola cittadina; quest'ultima informazione è difatti fornita da più di metà delle *literae testimoniales* esaminate⁶⁸. Talvolta, o al termine del *tenor*, o prima dell'enumerazione delle qualità giuridiche del notaio, si legge che questi « tempore dicti rogationis et ante et post est... » pubblico notaio. Alla luce della documentazione in nostro possesso la frase, data la sua genericità, non pare abbia lo scopo di circoscrivere in un preciso arco di tempo la validità di ciò che si è attestato o si attesterà poco oltre sulla legalità del notaio e dei suoi atti, ma sembra piuttosto rivestire un carattere di mero ornamento letterario, tanto più evidente se si considerano alcune delle frasi ricorrenti, del tipo: « a pluribus annis usque in presentes dies »⁶⁹, « a decem annis et ultra et citra semper fuit et est »⁷⁰. Le sole *literae testimoniales* del collegio notarile di Novara riferiscono con esattezza che « Lanfrancum de Buziis... de anno 1512, 1513, 1514, 1515... exercuisse offitium notarie »⁷¹; considerata la singolarità del caso non è comunque possibile andare oltre la semplice registrazione del dato raccolto.

— riconoscimento della *publica fides* di cui godono gli atti rogati (o imbreviati, estratti...) dal notaio.

Tutte le *literae testimoniales* considerate ai fini della ricerca, che escono da una cancelleria di un'autorità civile o religiosa o del collegio notarile, nella parte finale della *dispositio* aggiungono che — per citare l'espressione maggiormente ricorrente — « instrumentis per eum (notarium) rogatis (confectis) plena fides adhibita fuit et adhibetur in iudicio et extra ». Nella documentazione esaminata la frase, nel corso dei secoli, subisce variazioni lessicali apparentemente insignificanti, ma in verità particolarmente illuminanti allo scopo di definire il carattere giuridico delle *literae testimoniales*; qui se ne riportano solo due, ritenute indicative di quel processo di chiarificazione formale e concettuale su cui, come si è già anticipato, ci si soffermerà oltre: « scripturis que eius publicis per et inter quoscumque adhibita fuit et adhibetur indubitata fides tamquam scripturis et instrumentis manu publici et aucten-

⁶⁸ Anche qui la varietà terminologica è tipica delle *literae testimoniales* quattrocentesche: il notaio è « descriptum (ascriptum, positum, assumptum, reperitum, aggregatum ...) in matricula (collegio, arte, libris et registris ...) notariorum ». Nel secolo XVII invece sovente si dice solo che è « collegiatum ».

⁶⁹ Cfr. *literae testimoniales* cinquecentesche, cit. a n. 58.

⁷⁰ *Literae testimoniales* del 1530, aprile 25 (ASMI, *Not. inc.*, cart. 35). Ancora generiche sono le affermazioni che si leggono in altre *literae testimoniales*, una dozzina in tutto, nelle quali l'ambito temporale è solo apparentemente circoscritto ad anni precisi. Valga per tutte questo esempio: « notarium per decem, quindecim et viginti annos continuos publice exercuisse artem tabellionatus vel hodie parimodo publice exercere » (1551, gennaio 13, *ibid.*).

⁷¹ ASMI, *Arch. Nov.*, cart. 42.

tici notarii confectis »⁷²; « instrumentis et scripturis sic ut supra ab ipso subscriptis plenam... fidem... »⁷³.

3. *Corroboratio* e data.

La *corroboratio* e la data delle *litterae testimoniales* esaminate, di mano di autorità civili o religiose e del collegio notarile, non differiscono da quelle di qualsiasi atto pubblico. La prima, posta al termine della *dispositio*⁷⁴, è costituita da una frase del tipo: « In quorum testimonium (fidem) presentes fieri iussimus et nostri sigilli impressione (munimine) muniri (roborari, communiri) »⁷⁵. La seconda, situata come nell'atto pubblico al termine del *tenor*, è introdotta da *date*, cui segue la data topica — località e, sovente, a partire dal '600, locale in cui sono state redatte le *litterae* (*pallatium, aula, banchum, residentia...*) — e la data cronica — giorno, mese, anno e, talvolta, indizione e giorno della settimana —, secondo le consuetudini di datazione del tempo.

4. Sottoscrizione del funzionario dell'ente emanatore.

Altro elemento, tipico del documento pubblico, presente in quasi tutta la documentazione esaminata, redatta da un'autorità civile o religiosa e dal collegio dei notai, è la sottoscrizione del funzionario di cancelleria — il cancelliere, il vice cancelliere o un notaio — che ha scritto le *litterae ad mandatum* dell'ente emanatore⁷⁶. Anche tale sottoscrizione, come le altre parti del *tenor*, segue le consuetudini diplomatiche del tempo: espressa frequentemente, nel '400, con il *signum tabellionis* e la formula canonica: « Ego... », nel corso dei secoli si semplifica, come dimostra l'esempio qui proposto: « Hippolitus Balzanus notarius mandato »⁷⁷. Più rara invece la sottoscrizione dell'ente emanatore che, nella documentazione presa in esame, si affianca solitamente a quella del notaio scrivente⁷⁸ ed è espressa dal cognome (e, di norma, nome), seguito quasi sempre dalla carica ricoperta.

5. Sigillo.

Le *litterae testimoniales* dell'autorità civile e religiosa e del collegio notarile considerate nella ricerca sono corroborate dai sigilli dei loro enti emana-

⁷² Cfr. *litterae testimoniales* cit. a n. 65.

⁷³ 1782, gennaio 7 (ASMI, *Not. inc.*, cart. 43).

⁷⁴ Tra le poche *litterae testimoniales* rinvenute prive di *corroboratio*, si ricordano quelle veneziane, cit. a n. 6.

⁷⁵ In molte *litterae testimoniales* si specifica anche di chi è il sigillo e lo si descrive brevemente (1519, aprile 6, ASMI, *Not. inc.*, cart. 35).

⁷⁶ Prive di tale sottoscrizione sono le *litterae testimoniales* secentesche del collegio notarile di Firenze (*ibid.*, cartt. 36-37).

⁷⁷ 1620, maggio 12 (*ibid.*, cart. 36).

⁷⁸ Cfr. *litterae testimoniales* di *Octavianus Fallitus*, podestà di Vespolate Terranova (*ibid.*, *Arch. Nov.*, cart. 42).

tori, come si è già avuto modo di osservare. Questi per forma, materiale, impronta, apposizione seguono gli usi del tempo e della cancelleria che li ha apposti ⁷⁹. Vi sono così i sigilli comunali di grandi dimensioni, quelli ogivali dei vescovi, quelli piccoli e anepigrafi di luogotenenti, podestà, pretori... Sono in cera, apposti a caldo, con foglietto di carta sovrapposto, sovente sagomato: pochi i sigilli pendenti rinvenuti ⁸⁰.

Tra i sigilli esaminati degni di nota sono quelli che corroborano le *litterae testimoniales* del collegio notarile di Bologna: dei tre tipi rinvenuti — definiti tutti, nella *corrobotatio*, sigilli del collegio —, uno solo è annoverato dal Bascapè tra i sigilli del consorzio, quello rappresentante San Domenico ⁸¹. Degli altri due, entrambi in cera e aderenti, uno rappresenta un santo non identificabile allo scrittoio ⁸²; il secondo, di soli due centimetri circa di diametro, raffigura San Tommaso — secondo quanto riporta la leggenda ⁸³ — in piedi, con le braccia incrociate sul petto.

Una seconda osservazione, emersa dall'indagine effettuata nell'Archivio milanese, interessa alcuni sigilli che corroborano delle *litterae testimoniales* dell'autorità civile. I priori di Firenze e di Siena a qualcuna delle *litterae testimoniales* da loro emesse appongono, accanto al sigillo del comune, un altro sigillo di un centimetro e mezzo di diametro, rappresentante l'uno il giglio fiorentino, l'altro (forse) la lupa coi gemelli ⁸⁴. Questo sigillo è identificabile, con molta probabilità, con il *signetum* o *secretum* delle rispettive cancellerie, che veniva apposto accanto al sigillo di stato come seconda corroborazione e ulteriore controllo, normalmente quando si trattava di importanti atti pubblici, come quelli che queste *litterae* accompagnano. Allo stato attuale delle ricerche non vi sono invece elementi che giustifichino l'uso saltuario di tale sigillo privato come secondo elemento corroborativo delle *litterae testi-*

⁷⁹ Molti dei sigilli che corroboravano le *litterae testimoniales* quattrocentesche esaminate sono andati perduti e la loro presenza è testimoniata dalle tracce che hanno lasciato sul foglio. Viceversa, per il '500 e il '600, i sigilli apposti a queste *litterae* sono quasi sempre pervenuti uniti all'atto, ma spesso in cattivo stato di conservazione e la loro identificazione ha richiesto un paziente lavoro.

⁸⁰ Oltre alle bolle dei dogi di Venezia, le uniche in piombo, apposte alle *litterae testimoniales* cit. a n. 6, si vedano: il sigillo apposto dall'*offitialis* di Parigi (ASMI, *Arch. Nov.*, cart. 79), quello del comune di Lione (*ibid.*) e quello del vicario generale di Aquì (*ibid.*, *Arch. Sforz.*, cart. 1541).

⁸¹ C. B. BASCAPÈ, *Sigillografia*, cit., vol. I, p. 345.

⁸² Cfr. *litterae testimoniales* del 1472, maggio 5 (ASMI, *Arch. Sforz.*, cart. 1539).

⁸³ Della leggenda si legge solo, con sicurezza, « S. THOMAS D'AQUINUS » cui segue, forse « PROTECTOR SOCIETATIS NOTARIORUM BONONIE » (Cfr. *litterae testimoniales* del 1472, febbraio 17 (*ibid.*, cart. 1539)).

⁸⁴ Cfr. *litterae testimoniales* dei priori fiorentini del 1451, agosto 25 e del 1454, maggio 15 dei priori di Siena (ASMI, *Arch. Sforz.*, cartt. 1522, 1524); entrambi gli enti emanatori nella *corrobotatio* dichiarano che « nostrorum sigillorum iussimus impressio-nibus roborari ».

moniales nell'interno di una medesima cancelleria e in calce ad atti di eguale rilievo politico, emessi inoltre nel medesimo periodo. Altrettanto difficile è stabilire se la scelta di corroborare le *literae testimoniales* che accompagnano importanti atti pubblici ora col sigillo « maius », da parte di alcune autorità⁸⁵, ora con quello « mediocre », da parte di altre⁸⁶, sia da attribuire a un differente uso di cancellerie o a una diversa importanza riconosciuta al medesimo tipo di atto.

Si è già detto come le *literae testimoniales* dei mercanti si differenzino di primo acchito da quelle sin qui esaminate e per la lingua usata, il volgare, e per le sottoscrizioni dei mercanti stessi in luogo dei sigilli — che, osserva il Costamagna, probabilmente sembravano troppo pretestuosi⁸⁷ —; la lettura del loro *tenor* conferma poi il loro carattere di atto privato e la loro somiglianza con la documentazione notarile, già precedentemente individuata:

manca sempre una parte introduttiva (*inscriptio* e arenga);

l'autorità emanatrice è indicata in modo generico tanto che, come si è detto, è impossibile fare piena luce sulla sua identità⁸⁸;

la *corroboratio*, rappresentata da una frase del tipo: « per la verità si è scritta la presente, firmata di nostre mani »⁸⁹ è solo saltuariamente presente;

manca talvolta la data cronica e, più frequentemente, quella topica, che reca la sola indicazione della località in cui sono state redatte le *literae testimoniales*.

La *dispositio*, nell'interno di un *tenor* così ridotto all'osso, risulta molto incisiva, malgrado la sua stringatezza. Al nome del notaio non segue una descrizione dell'atto da lui rogato ma, sovente, una frase che pone l'accento sulla sua firma — o sulla « scrittura » dell'atto, o su entrambe — del tipo: « la sua mano, firma e segno conosciamo »⁹⁰. Le qualità giuridiche del notaio sono definite da uno, massimo due aggettivi, scelti sempre tra autentico, pubblico, fedele, cui fa sovente seguito la precisazione: « di questa città »; non si fa invece mai menzione dell'iscrizione del notaio alla matricola del collegio, né degli atti in generale da lui rogati.

Le cinque *literae testimoniales* prese in esame, redatte da un notaio pubblico, pur ricalcando la sottoscrizione notarile essenzialmente per il segno di

⁸⁵ Cfr. *literae testimoniales* dei « potestas, antiani et consilium Forumsempronii » corroborate dal « maioris et rutundi sigilli nostre civitatis impressione » (*ibid.*, cart. 1541).

⁸⁶ Cfr. *literae testimoniales* degli anziani di Ancona (*ibid.*, cart. 1525).

⁸⁷ G. COSTAMAGNA, « *Signa* » e sigilli, cit., p. 188.

⁸⁸ La frase « noi infrascritti mercanti (negozianti) di questa piazza di ... » viene ulteriormente semplificata in parte della documentazione esaminata con la sola dicitura: « noi infrascritti »: si sono comunque identificate senza ombra di dubbio tali *literae* con quelle mercantili, grazie alle loro caratteristiche formali.

⁸⁹ 1623, luglio 18 (ASMI, *Not. inc.*, cart. 37).

⁹⁰ 1623, aprile 27 (*ibid.*, cart. 37).

tabellionato posto all'inizio e per l'esordio: « Ego... », se ne scostano notevolmente. Infatti, ad eccezione della più antica, che rappresenta forse il primo stadio di sviluppo delle *literae testimonialies*⁹¹, tutte riprendono elementi delle *literae* redatte in forma pubblica: due di esse hanno l'*inscriptio*⁹², tre sono datate e tutte hanno la *dispositio* sufficientemente sviluppata, come dimostra l'esempio qui proposto: « notarius qui fuit rogatus de suprascripto instrumento procure est notarius publicus Genuensis et dicti subscriptio est facta propria manu et literatura... »⁹³. Quanto queste *literae* siano lontane da una mera sottoscrizione notarile lo dimostra significativamente il « notarius publicus Genuensis », *Nicolaus Pincetus*, che appone il suo segno di tabellionato non più all'inizio della documentazione da lui emessa, ma al termine, dopo il proprio nome e cognome. Il ruolo che queste *literae testimoniales* rivestono nella documentazione esaminata e il loro significato rimangono comunque ancora in ombra, a causa del loro numero esiguo, della disparità di datazione (abbracciano un arco di tempo di tre secoli) e di provenienza.

Significato giuridico

Qual è la natura giuridica delle *literae testimoniales*?

La domanda è più che legittima, vista la confusione terminologica con cui sino ai nostri giorni sono state indicate. « Autenticazioni di atto »⁹⁴, « autenticazioni di firma »⁹⁵, « autenticazione del notaio »⁹⁶ riportano i commenti archivistici, tra loro contraddittori, dell'Archivio di Stato di Milano; Roberto Abbondanza, come il Bascapè⁹⁷, riferendosi alle *literae testimoniales* nel suo libro sul notariato perugino parla di « autenticazione di firma »⁹⁸, ma nell'introduzione allo stesso volume le considera attestazioni⁹⁹; solo il Vittani

⁹¹ Così si legge in calce a un atto perugino del 1342: « Inter alios notarios scriptos in matricula notariorum civitatis Perusii reperitur prefatus Vannes notarius (ST)Et ego Lucas Pelloli notarius consortii notariorum civitatis Perusii scripsi » (R. ABBONDANZA, *Il notariato*, cit., p. 94).

⁹² Il « publicus notarius et civis regiensis » dichiara « ... omnibus et singulis inspecturis et cetera fidem facio et attestor ... » (ASMI, *Arch. Mil.*, cart. 250 bis).

⁹³ *Literae testimoniales* del 1623 (*ibid.*, *Not. inc.*, cart. 37). Cfr. anche le *literae testimoniales* cinquecentesche di un notaio di Monselice, cit. a n. 45.

⁹⁴ La serie *Notai incerti* dell'Archivio di Stato di Milano, che contiene copie di atti seguiti quasi sempre da *literae testimoniales*, reca una seconda titolazione, quella di copie autentiche.

⁹⁵ Cfr. *literae testimoniales* non datate in calce a un atto del 1486 (ASMI, *Arch. Nov.*, cart. 79).

⁹⁶ Cfr. *literae testimoniales*, cit. a n. 7.

⁹⁷ C. G. BASCAPÈ, *Sigillografia*, cit., vol. I, p. 376.

⁹⁸ R. ABBONDANZA, *Il notariato*, cit., p. 145.

⁹⁹ *Ibid.*, p. XXX.

parla di legalizzazioni¹⁰⁰, mentre il Manaresi usa il termine generico di autenticazioni¹⁰¹ e il Petrucci definisce le *literae testimoniales* del doge privilegio¹⁰².

In verità le ragioni che determinano la redazione delle *literae testimoniales* ne fanno, a parere di chi scrive, uno strumento legalizzativo. Si confrontino infatti le caratteristiche, evidenziate dal *Digesto*, proprie della legalizzazione, con quelle individuate per le *literae testimoniales* nelle pagine precedenti e si vedrà che sono le stesse: « L'obbligo... di legalizzare un atto sorge quando solamente esso, o le copie di esso, devono presentarsi e farsi valere, senza limite di tempo o di scadenza, presso qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale di chi lo ha emesso, firmato e autenticato (art. 1 RD. 19/11/1914) »¹⁰³; « la legalizzazione... è un onere commesso e comandato alle parti interessate per fini... di pubblica tutela onde più certe diventino le prove documentali, a distanza di luoghi, nel giuridico commercio »¹⁰⁴; e ancora: « la legalizzazione è fondata sul principio che la firma del pubblico ufficiale si considera nota soltanto dove eserciti normalmente le sue attribuzioni »¹⁰⁵.

Dal punto di vista formale però, alla luce di quanto in nostro possesso, le *literae testimoniales*, almeno sino al XVII secolo, presentano caratteri legalizzativi confusi e imprecisi. Per dimostrare ciò si rivedranno sotto altra visuale alcuni dati precedentemente esposti, esaminando come i due elementi della legalizzazione — dichiarazione delle qualità giuridiche riconosciute al notaio e legalizzazione della sua firma — siano sviluppati nelle *literae testimoniales* reperite e individuando l'eventuale presenza di elementi estranei alla legalizzazione.

Nelle *literae testimoniales* del '400 prese in esame manca un requisito proprio della legalizzazione poiché se da un lato, come si è già sottolineato, nel *tenor* viene riservato un ampio spazio alla descrizione dell'attività del notaio come « notarius publicus », non vi è invece alcun accenno alla sua firma, se non in una testimonianza di fine secolo, nella quale si legge: « ... eius instrumentis... per eum autenticis subscriptis et rogatis »¹⁰⁶. In questa documentazione quattrocentesca, inoltre, sono accentuati i caratteri autenticativi, riscontrabili sia nell'ampia descrizione dell'atto rogato, sia nel modo in cui, al termine della *dispositio*, si insiste sulla pubblica fede rico-

¹⁰⁰ G. VITTANI, *Diplomatica*, cit., p. 68.

¹⁰¹ C. MANARESI, *Inventari e regesti*, cit., vol. I, p. XLIX.

¹⁰² A. PETRUCCI, *Notarii*, cit., p. 124.

¹⁰³ *Nuovo Digesto Italiano*, Torino 1937-40, vol. VII, p. 623.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Novissimo Digesto Italiano*, cit., vol. I, tomo 2, p. 1549.

¹⁰⁶ Cfr. *literae testimoniales* cit. a n. 29.

nosciuta agli atti rogati dal notaio, utilizzando frasi molto simili a quelle già proposte ¹⁰⁷.

Nelle *literae testimoniales* del XVI secolo reperite entrambi i caratteri legalizzativi sono ancora raramente presenti: il riferimento alla firma del notaio compare in una ventina di *literae testimoniales* soltanto — tra cui tutte quelle genovesi, cronologicamente disposte su tutto l'arco del secolo — ed è posto o dopo la menzione dell'atto — « qui... instrumentum... scripsit et subscripsit » ¹⁰⁸ —, o al termine della *dispositio* — « cuius scripturis cum subscriptione sui nominis et impressione sui signi... fides... adhibetur » ¹⁰⁹. In compenso in tutta la documentazione cinquecentesca i caratteri autentificativi sono più sfumati: è scomparsa la descrizione dell'atto rogato, sostituita da una breve indicazione del tipo di atto e in genere — sfrondata anche la parte finale della *dispositio* — ci si attarda più raramente e con minor insistenza sugli atti *confecta* dal notaio nell'esercizio della sua professione.

Alla luce della documentazione esaminata le *literae testimoniales* del '600 rappresentano un ulteriore passo avanti nel processo di chiarificazione concettuale del loro *tenor*, poiché posseggono quasi sempre entrambi i caratteri legalizzativi e, soprattutto, si sono pressoché liberate, in particolar modo a partire dalla seconda metà del secolo, degli elementi propri dell'autenticazione. Quando si parla di chiarezza di contenuti ci si riferisce soprattutto alle *literae testimoniales* dei mercanti, nelle quali la legalizzazione della firma del notaio di cui si è accertata la pubblica fede ricorre con più regolarità e, soprattutto, là dove è presente, mostra un'incisività e una chiarezza del tutto particolari: « Noi infrascritti che a piè di questa firmeremo i nostri nomi facciamo fede qualmente il suddetto... che ha fatto e firmato di sua mano il suo instrumento di procura è notaio pubblico... e alle sue scritture firmate di sua mano come la sopraddetta si dà piena et indubitata fede così in giudizio come fuori. Et in fede... » ¹¹⁰. Al contrario, ancora alla fine del secolo, tra le *literae testimoniales* delle altre autorità — autorità civile, religiosa, collegi notarili — alcune non recano la legalizzazione della firma del notaio rogatario ¹¹¹.

Anche nel '700 sembra che tra queste ultime *literae testimoniales* regni minor chiarezza di contenuti, poiché soltanto due su quattro fanno riferimento alla firma del notaio ¹¹²; la coeva documentazione rinvenuta, redatta

¹⁰⁷ Cfr. *literae testimoniales* cit. alle nn. 65 e 72.

¹⁰⁸ ASMi, Arch. Milanese, cart. 250 bis.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Not. inc., cart. 35.

¹¹⁰ *Literae testimoniales* del 1623, luglio 27 (*ibid.*, cart. 37).

¹¹¹ Cfr. *literae testimoniales* del 1694, febbraio 12 del collegio dei notai di Novara (*ibid.*, cart. 37).

¹¹² Cfr. *literae testimoniales* cit. a n. 44.

dai mercanti, presenta invece in tutti e quattro i casi esaminati entrambi i caratteri legalizzativi chiari, concisi, liberi da ogni elemento autentificativo¹¹³.

Di fronte a queste *literae testimoniales* mercantili, e ripensando ai dati sin qui raccolti relativi all'indagine diplomatica condotta su tutta la documentazione in nostro possesso, tornano alla mente le parole del Costamagna: « La macina ed il maglio burocratici hanno compiuto la loro opera a scapito, certamente, della rotondità del linguaggio e della solennità della documentazione, ma anche, perché no, ad un qualche nostro vantaggio »¹¹⁴ di chiarezza concettuale, aggiunge chi scrive.

Allo stato attuale delle ricerche il faticoso processo di adeguamento formale delle *literae testimoniales* ai propri fini giuridici sembra così giunto a termine solo sullo scorcio del XVII secolo e solo nella documentazione mercantile, che rappresenta lo stadio più avanzato di tale processo e rivela una volta di più l'iniziativa e la peculiarità della classe che l'ha emessa. Ma, si è detto, sembra giunto a termine, perché a tutt'oggi le difficoltà nel definire la natura giuridica della legalizzazione e di conseguenza la sua veste formale non sono totalmente superate¹¹⁵ e il significato dei termini di originale e autentico — che sottendono l'uno la legalizzazione, l'altro l'autenticazione — attendono ancora, come osserva il Costamagna, una chiarificazione¹¹⁶.

¹¹³ Cfr. *literae testimoniales* del 1780, novembre 21, da Milano (*ibid.*, Not. inc., cart. 43).

¹¹⁴ G. COSTAMAGNA, « *Signa* » e sigilli..., cit., p. 188.

¹¹⁵ Si veda quanto riporta l'*Enciclopedia del Diritto*, Milano, 1958-1961 alla voce *legalizzazione*.

¹¹⁶ G. COSTAMAGNA, *Originalità e autenticità del documento negli « annali » di Agostino Giustiniani*, in *Agostino Giustiniani annalista genovese ed i suoi tempi*. Atti del convegno di studi, Genova, 28/31 maggio 1982, pp. 73-81, *passim*.